

CONVENZIONE TRA IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA E IL COMUNE DI MELILLI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE (ART. 23 CCNL F.L. DEL 16/11/2022) – RINNOVO PERIODO 01/01/2026-30/06/2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di MELILLI rappresentato da _____ nella qualità di _____ che, per brevità, verrà denominato in sede convenzionale Ente di appartenenza;

E

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa rappresentato da _____, nella qualità di _____ che, per brevità, verrà denominato in sede convenzionale Ente utilizzatore.

Premesso:

- che con Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio provinciale n. 15 dell'11/05/2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- che le vigenti disposizioni normative impediscono, in tale condizione, l'attivazione di procedure di assunzione di personale;
- che da un'analisi della dotazione organica dell'Ente è emersa una significativa sproporzione tra il personale inquadrato nell'area degli Operatori Esperti (ex categoria B3), quello inquadrato nell'area degli Istruttori (ex categoria C) e quello inquadrato nell'area dei Funzionari ed E.Q. (ex categoria D);
- che dalle relazioni dei Capi Settore, richieste dalla Presidenza, è emersa la necessità impellente di rafforzare l'assetto amministrativo del Libero Consorzio, al fine di garantire una gestione efficace e tempestiva dei procedimenti di spesa e la migliore realizzazione dei servizi istituzionali attraverso un'economica gestione delle risorse;
- che l'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022 rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione*" prevede che gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione;
- che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 23 del CCNL 2022 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività;
- che, pertanto, con Avviso prot. gen. n. 18347 del 26/06/2025, a firma del Capo del II Settore e del Presidente, è stata avviata un'indagine esplorativa volta a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di dipendenti di ruolo, appartenenti all'area dei Funzionari ed Elevanti Qualificazioni (ex categoria D) e all'area degli Istruttori (ex cat C) - profili tecnici, amministrativi e contabili, attualmente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai quali si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali, disponibili a prestare servizio presso il Libero Consorzio tramite l'istituto del cosiddetto "scavalco condiviso" e che le professionalità richieste riguardano prioritariamente la Viabilità, l'Edilizia scolastica, le Entrate, il Contenzioso, l'Ambiente e il Corpo di Polizia Provinciale;
- che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro Ente del medesimo comparto, nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2 bis della L. n. 241/1990, non realizza alcuna nuova assunzione o diverso rapporto di impiego né novazione soggettiva dell'originario

rapporto di lavoro con l'Ente di provenienza o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni lavorative;

- che l'istituto dello “scavalco condiviso” individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti per periodi predeterminati e per una parte di tempo del lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o una nuova assunzione;
- che è necessario regolare i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti individuati, con apposita convenzione concordata con l'Ente di appartenenza.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2022 e della art. 1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso dell'Avv. Daniel Amato, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di MELILLI. La prestazione lavorativa sarà resa presso l'ente utilizzatore nell'ambito dell'attuale inquadramento giuridico economico dello stesso e in maniera da assicurare comunque l'assenza anche potenziale di conflitti d'interesse.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di **6 mesi decorrenti dal 01/01/2026 e fino al 30/06/2026.**

Gli effetti della convenzione potranno cessare, previo preavviso di almeno quindici giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.

La presente convenzione potrà essere prorogata a fronte dell'adozione di idoneo atto deliberativo.

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

Le prestazioni di lavoro da svolgersi in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono pari a n. 12 ore su 36 ore medie settimanali.

Al dipendente si applica anche la flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, prevista dalla vigente normativa contrattuale e regolamentare al fine di ottimizzarne l'impiego e permettere la massimizzazione dei risultati.

Art. 5 - Gestione del rapporto di lavoro

Il dipendente è gestito funzionalmente da entrambi gli Enti, per quanto riguarda le attività di rispettiva competenza mentre, per ogni altro aspetto compreso il rapporto organico, esclusivamente dall'Ente di appartenenza in quanto titolare del rapporto di lavoro (es. corresponsione del trattamento economico, assunzione provvedimenti disciplinari, elaborazioni buste paga, versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzazioni incarichi esterni, etc.).

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa provvederà a trasmettere il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera del suddetto dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza.

Le ferie e i permessi saranno autorizzati dall'Ente di appartenenza, tenendo in considerazione anche le esigenze di servizio del Libero Consorzio, il quale dovrà esserne preventivamente informato.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Ente di appartenenza notiziando il Libero Consorzio.

Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 - Ripartizione delle spese

Il trattamento economico fisso e continuativo, previsto per l'Area di inquadramento e il livello economico posseduto sarà corrisposto per intero dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Libero Consorzio.

Pertanto, per il periodo di impiego del dipendente presso il Libero Consorzio, il trattamento economico spettante sarà anticipato dall'Ente di appartenenza.

Il Libero Consorzio si impegna a rimborsare all'Ente di appartenenza, entro il bimestre successivo, la propria quota parte, in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo.

I compensi derivanti da eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro così come di ogni ulteriore emolumento di natura accessoria, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, resterà a carico dell'Ente che le ha previste ed autorizzate che provvederà quindi ad erogarle direttamente al dipendente medesimo.

Art. 7 - Gestione delle ferie

Le ferie e i permessi saranno autorizzati così come previsto dal precedente art. 5.

L'Ente utilizzatore consentirà al dipendente la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di utilizzo parziale.

A tal fine i competenti uffici degli Enti interessati provvederanno ad aggiornare i relativi dati all'inizio e al termine del periodo di utilizzo condiviso.

Art. 8 - Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Melilli

Per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Il Dipendente
